



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORDINANZA N 189 DEL 29-12-2025

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnicci in aree del territorio Comunale dal 30 dicembre 2025 al 01 gennaio 2026

IL SINDACO

Premesso:

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio;
- che non possono escludersi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...;
- che per quanto sopra esposto occorre individuare con esattezza e puntualità i periodi dell'anno e quelle aree del territorio comunale in cui l'utilizzo di prodotti pirotecnicci potrebbero potenzialmente provocare danni fisici e disturbo e turbamento alla quiete ed alla tranquillità dei cittadini contemporando comunque la liceità di utilizzo degli artifici di c.d. libera vendita

Considerato che tra le cause concrete che potrebbero potenzialmente essere foriere di pericolo vadano considerate quelle aree ove maggiore è la presenza di pedoni e dove le vie strette e tortuose possano ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo delle quiete pubblica, le aree ove maggiore è la presenza di bambini e ragazzi anche in considerazione della pericolosità di eventuali artifici inesplosi, aree limitrofe a case di cura, edifici scolastici, canili e/o gattili censiti;

Ritenuto opportuno introdurre delle misure limitative all'utilizzo degli artifici pirotecnicci dal giorno 30 dicembre 2025 al giorno 01 gennaio 2026 che per consuetudine sono i giorni in cui

avvengo i festeggiamenti con i cosiddetti botti di capodanno e/o artifici pirotecnicici, nelle seguenti aree comunali:

- Aree interne al perimetro del centro storico;
- in prossimità dei luoghi di culto nei momenti di sacre celebrazioni;
- In prossimità di edifici scolastici;
- in tutte le aree verdi che vedono la presenza di giochi per i bambini con potenziale pericolo dovuto alla presenza di ordigni inesplosi;
- laddove sono censiti rifugi per animali e colonie feline;

Atteso comunque che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi o simili, intende inoltre promuovere, una specifica attività di prevenzione e sensibilizzazione all'uso consapevole dei predetti botti, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Visti:

- la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui alla prefettizia n. 83102 del 17.12.2019;
- l'art. 54, comma 1, del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00, e s.m.i.;
- l'art 659 c.p.;
- il D.Lgs 19/07/2015, n. 123;

Ritenuto pertanto concretamente di individuare come zone soggette a limitazioni:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzate da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone ed in particolare: Piazza F.Ili Cervi, via Marconi, Via Gramsci, Vicolo Pessina, via Verdi, Piazza Matteotti, Vicolo Garibaldi, Vicolo Mazzini, via Cavour, Via Roma, Via San Carlo, via Castellazzo, Piazzale Cottolengo, Via Caduti Libertà dall'intersezione con Piazzale Cottolengo a quella con Piazza F.Ili Cervi;
- b) a non meno di 100 metri dal parco D. Sibilia in quanto frequentato da bambini e ragazzi, sede della biblioteca civica e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi (parco Loc. Dorbiè, Parco via Riviera, Parco Loc. Glisente);
- c) a non meno di 100 metri dalle aree limitrofe agli edifici scolastici, (via XXV Aprile, piazzale Donne della Resistenza, via Caduti per la Libertà e via Cosio);
- d) A non meno di 100 metri dalle aree ove sono presenti e censite colonie feline, ovvero nelle vie Verdi, Paoloni, Glisente, Pasteur, Pozzola e Villaggio Verbanella;
- e) A non meno di 100 metri degli edifici di culto nel corso delle celebrazioni religiose (Piazza Matteotti, via della Chiesetta, Via Cicognola, Via Preti);
- f) all'interno o nelle vicinanze di aree boscate.

Ritenuto, per le motivazioni precedentemente addotte, che il presente provvedimento si applichi agli articoli pirotecnicici provvisti di marcatura CE così definiti dall'art. 3 del D.Lgs 19/07/2015, n. 123:

- a) fuochi d'artificio di categoria F.3, F.4;
- b) articoli pirotecnicici teatrali categoria T1, T2, P1, P2;

Fatta eccezione per i materiali pirotecnicici consentiti, ovvero di categoria F1 ed F2 che per la loro natura e funzione non sono concepiti per causare esplosioni e rumori molesti o che sono limitati alla produzione di effetti luminosi, ovvero a quegli articoli che non sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche e che siano soggetti alla libera vendita;

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. 44270 del 10/12/2025;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio.

Fatte salve le manifestazioni pirotecniche regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 57 Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza

IL DIVIETO

Nel periodo tra il giorno 30 dicembre 2025 al 01 gennaio 2026 di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnicici -classificati dal D.Lgs 123/2015 nelle categorie F.3, F4 T.1 T2 P1 P2 - sulle seguenti aree del territorio comunale:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzate da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone ed in particolare: Piazza F.Ili Cervi, via Marconi, Via Gramsci, Vico Pessina, via Verdi, Piazza Matteotti, Vico Garibaldi, Vico Mazzini, via Cavour, Via Roma, Via San Carlo, via Castellazzo, Piazzale Cottolengo, Via Caduti Libertà dall'intersezione con Piazzale Cottolengo a quella con Piazza F.Ili Cervi;
- b) A non meno di 100 metri dal parco D. Sibilia in quanto frequentato da bambini e ragazzi, sede della biblioteca civica e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi (parco Loc. Dorbiè, Parco via Riviera, Parco Loc. Glisente);
- c) A non meno di 100 metri dalle aree limitrofe agli edifici scolastici, (via XXV Aprile, piazzale Donne della Resistenza, via Caduti per la Libertà e via Cosio);
- d) A non meno di 100 metri dalle aree ove sono presenti e censite colonie felini, ovvero nelle vie Verdi, Paoloni, Glisente, Pasteur, Pozzola e Villaggio Verbanella;
- e) A non meno di 100 metri degli edifici di culto nel corso delle celebrazioni religiose (Piazza Matteotti, via della Chiesetta, Via Cicognola, Via Preti);
- f) All'interno o nelle vicinanze di aree boschive.

Ad esclusione dei materiali pirotecnicici consentiti, ovvero di categoria F1 ed F2 che per la loro natura e funzione non sono concepiti per causare esplosioni e rumori molesti o che sono limitati alla produzione di effetti luminosi, ovvero a quegli articoli che non sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche e che siano soggetti alla libera vendita.

AVVISA CHE

- a) L'inosservanza dei divieti sopra elencati è punita con una sanzione amministrativa pecunaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- b) Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata.
- c) Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano prodotti "declassificati" o contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.
- d) Agli Agenti della Polizia Locale è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

INVITA

Ad un uso consapevole dei suddetti prodotti pirotecnicici laddove ne è consentito l'utilizzo segnalando che esistono sul mercato prodotti meno invasivi e pericolosi, come ad esempio quelli che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti, ribadendo comunque che tutti gli articoli pirotecnicici devono essere utilizzati con responsabilità, adottando le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire i rischi per la propria e altrui incolumità.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Commissario Cammarata Maria Angela Comandante della Polizia Locale
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa alla Prefettura di Novara;
- b) sia trasmessa, esclusivamente per conoscenza, ai comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- c) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico anche mediante appositi manifesti;
- d) sia comunicata per competenza al Corpo di Polizia Locale.

Castelletto Sopra Ticino, lì 29 dicembre 2025

IL SINDACO
F.to Massimo Stilo
Firmato digitalmente